



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale

Il Vice Direttore Generale

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107, e successive modificazioni e integrazioni recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del predetto regolamento (UE);

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l’articolo 19;

VISTO il decreto direttoriale MAECI del 4 dicembre 2023 n.4815/1763 - Procedura di selezione per la copertura di posti di dirigenti scolastici da destinare all'estero, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, per le graduatorie esaurite o in via di esaurimento, per le tipologie di Istituzioni e per le aree linguistiche francese e spagnolo;

VISTO il decreto direttoriale MAECI del 2 febbraio 2024, n. 4815/0221, di costituzione della Commissione di cui all’articolo 16 del decreto direttoriale MAECI del 4 dicembre 2023 n.4815/1763;

VISTI i verbali n. 1 del 6 febbraio 2024, n. 2 del 6 febbraio 2024, n. 3 del 7 febbraio 2024, n. 4 del 8 febbraio 2024, n. 5 del 9 febbraio 2024, n. 6 del 12 febbraio 2024, 7 del 13 febbraio 2024, 8 del 14 febbraio 2024 della Commissione esaminatrice di cui al decreto direttoriale MAECI del 2 febbraio 2024, n. 4815/0221, con i relativi allegati;

RITENUTO di procedere all’approvazione degli elenchi provvisori dei candidati ammessi ai colloqui, individuati con il rispettivo codice identificativo univoco e distinti per aree linguistiche, formati nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 8, comma 1, del decreto direttoriale MAECI del 4 dicembre 2023 n.4815/1763;

VISTO il Decreto Ministeriale del 19.07.2023, n. 1988, registrato alla Corte dei conti il 28.07.2023, reg. n. 2126, con cui al Ministro Plenipotenziario Filippo La Rosa sono state conferite le funzioni di Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana nell’ambito della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale.

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale MAECI del 4 dicembre 2023 n.4815/1763, sono approvati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi al colloquio, individuati con il rispettivo codice identificativo univoco e distinti per aree linguistiche, relativi alla selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero.

I suddetti elenchi, costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto direttoriale MAECI del 4 dicembre 2023 n.4815/1763, sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto direttoriale MAECI del 4 dicembre 2023 n.4815/1763, l'inserimento in detti elenchi non è titolo sufficiente per la destinazione all'estero, che riguarderà solamente i candidati che supereranno il colloquio di cui all'articolo 9 del predetto decreto direttoriale.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto direttoriale MAECI del 4 dicembre 2023 n.4815/1763, avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Articolo 4

Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet di questo Ministero con valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Vice Direttore Generale/Direttore Centrale
per la promozione della cultura e della lingua italiana

Min. Plen. Filippo La Rosa

ELENCO DEGLI AMMESSI

AREA LINGUISTICA FRANCESE

Codice univoco	Totale punteggi titoli culturali (fino a un massimo di 16 punti)	Totale punteggi titoli di servizio (fino a un massimo di 20 punti)	Totale punteggi titoli professionali (fino a un massimo di 4 punti)	Totale (fino a un massimo di 40 punti)
1009	12,5	8	1,5	22
1035	10	18	0	28
1042	9	8	2	19
1050	7	20	0	27
1069	16	20	2	38
1109	5	16	0	21
1134	9,5	8	0	17,5
1189	4	20	0	24
1193	10	18	2	30
1231	8	8	2	18
1252	12	8	0	20
1253	16	8	0	24
1275	0,5	18	0	18,5
1357	8,5	20	0	28,5
1390	1	16	0	17
1545	0	20	0	20
1562	11,5	8	2	21,5
1653	11,5	8	2,5	22
1750	10	20	0	30
1784	4	18	0	22
1806	13	8	0	21
1898	10	8	0	18
1920	7,5	8	0	15,5
1943	7,5	8	0	15,5
1962	2	18	0	20
2030	5	16	0	21
2036	10	20	0	30
2085	0	20	0	20
2187	8,5	8	0	16,5
2237	7	8	0	15
2251	10,5	8	0	18,5

ELENCO DEGLI AMMESSI

AREA LINGUISTICA SPAGNOLO

Codice univoco	Totale punteggi titoli culturali (fino a un massimo di 16 punti)	Totale punteggi titoli di servizio (fino a un massimo di 20 punti)	Totale punteggi titoli professionali (fino a un massimo di 4 punti)	Totale (fino a un massimo di 40 punti)
1045	9	8	2	19
1076	7,5	8	0	15,5
1260	16	8	0	24
1305	7	16	0	23
1345	11,5	20	0	31,5
1355	3	20	0	23
1443	7	8	0	15
1542	5	20	0	25
1559	11,5	18	0	29,5
1638	4,5	14	0	18,5
1773	10,5	8	0	18,5
1803	9	8	0	17
1901	0	20	0	20
1914	9,5	6	0	15,5
1969	16	8	0	24
2088	0,5	18	0	18,5

ELENCO DEI NON AMMESSI

Codice univoco	Area linguistica	Motivo esclusione (ex DD n.4815/1763 del 4/12/ del 4/12/23)
1052	Francese	Art.4, c.1, l.a; Art. 7, c.4 e Art. 8, c.1
1115	Francese	Art.4, c.1, l.a
1128	Francese	Art.4, c.1, l.a
1191	Francese	Art.4, c.1, l.a
1194	Spagnolo	Art.4, c.1, l.a
1299	Spagnolo	Art.4, c.1, l.a
1307	Francese	Art.4, c.1, l.a
1369	Francese	Art.4, c.1, l.a
1463	Francese	Art. 4, c.1, a e b.
1479	Francese	Art. 7, c.4 e Art. 8, c.1
1488	Francese	Art. 7, c.4 e Art. 8, c.1
1501	Spagnolo	Art.4, c.1, l.a
1503	Francese	Art.4, c.1, l.a
1699	Francese	Art. 7, c.4 e Art. 8, c.1
1846	Francese	Art.4, c.1, l.a
1849	Spagnolo	Art.4, c.1, l.a
1857	Francese	Art.4, c.1, l.a
1877	Francese	Art.4, c.1, l.a
1906	Francese	Art. 4, c.1, a e b.
1907	Francese	Art.4, c.1, l.a; Art. 7, c.4 e Art. 8, c.1
1942	Spagnolo	Art.4, c.1, l.a; Art. 7, c.4 e Art. 8, c.1
1944	Spagnolo	Art.4, c.1, l.a
1961	Spagnolo	Art. 3, c.1 e Art. 7, c.4 e Art. 8, c.1
2004	Francese	Art. 4, c.1, a e b; Art. 7, c.4 e Art. 8, c.1
2046	Francese	Art. 7, c.4 e Art. 8, c.1
2064	Spagnolo	Art.4, c.1, l.a
2070	Francese	Art.4, c.1, l.a
2082	Spagnolo	Art. 7, c.4 e Art. 8, c.1
2127	Francese	Art.4, c.1, l.a, Art. 7, c.4 e Art. 8, c.1
2169	Francese	Art.4, c.1, l.a
2171	Spagnolo	Art.4, c.1, l.a
2247	Spagnolo	Art.4, c.1, l.a
2249	Francese	Art.4, c.1, l.a
2259	Spagnolo	Art.4, c.1, l.a
2262	Spagnolo	Art.4, c.1, l.a
2311	Spagnolo	Art.4, c.1, l.a
2321	Spagnolo	Art.4, c.1, l.a e Art. 7, c.4 e Art. 8, c.1
2336	Spagnolo	Art. 7, c.4 e Art. 8, c.1